

## GLI ILLECITI AMBIENTALI E LA FLAGRANZA DIFFERITA ALLA LUCE DEL D.L. 116/2025

*Environmental crimes and deferred flagrancy in light of Legislative  
Decree 116/2025*

RAFFAELE VITOLO \*

**ABSTRACT:** l'elaborato è frutto di una riflessione sulla normativa della flagranza differita - introdotta dal d.l. 116/2025- per gli illeciti ambientali, in particolar modo una disamina sulla natura degli illeciti ambientali e la loro compatibilità con il procedimento precautelare. Il lavoro affronta - nella parte principale- il rapporto tra l'illecito permanente ed il procedimento precautelare, cercando di analizzare le problematiche in tema di immediatezza, di identificazione e di configurabilità astratta degli elementi costitutivi delle fattispecie ambientali.

**ABSTRACT:** *this paper is the result of a reflection on the legislation on deferred flagrancy-introduced by Legislative Decree 116/2025-for environmental offenses, specifically examining the nature of environmental offenses and their compatibility with the precautionary procedure. The paper primarily addresses the relationship between permanent offenses and the precautionary procedure, seeking to analyze the issues of immediacy, identification, and abstract configurability of the constituent elements of environmental offenses.*

Parole chiave: diritto pubblico; procedura penale; flagranza; flagranza differita; illeciti ambientali.

*Keywords: public law; criminal procedure; flagrancy; deferred flagrancy; environmental crimes.*

**SOMMARIO:** **1.** L'intervento normativo; **2.** Gli illeciti ambientali e la flagranza differita; **3.** Il rapporto tra lo stato di flagranza per il reato permanente e la flagranza differita; **4.** Quando la ridondanza assume valore simbolico.

### **1. L'intervento normativo**

Il decreto-legge n.116 del 2025 "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" è stato convertito in legge il 3 ottobre 2025 con la Legge n. 147/2025. Non rappresenta l'introduzione nell'ordinamento di una disciplina nuova ma, si limita ad intervenire, con modifiche non certo trascurabili, sulle principali fonti che regolano la materia del diritto penale ambientale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> \* Dottorando in Diritto Pubblico - Diritto Procedurale Penale, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) all'Università degli Studi di Salerno.

È riorganizzata la tutela penale ambientale in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti<sup>2</sup>, modificati i reati di gestione di rifiuti non autorizzati (discarica abusiva)<sup>3</sup>, e si pone il *focus* sulla condotta di “*Spedizione illegale di rifiuti*”<sup>4</sup>, ma - soprattutto dal lato che ci occupa - è introdotta all’art. 259-bis comma 2 la responsabilità omissiva del titolare di impresa (“ai predetti titolari” e non all’impresa “si applicano altresì le sanzioni previste dall’art. 9 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”).

Sul piano processuale penale, è disciplinato l’arresto in flagranza differita di cui all’art. 382 -bis c.p.p. anche per gli artt. 255 -ter, 256, comma 1 e 1 -bis, 3 e 3 -bis, 256 -bis e 259 TUA., è introdotto le sanzioni interdittive per le persone fisiche<sup>5</sup>, è ampliata la responsabilità in materia ambientale degli

---

Oggi, le principali fonti sugli illeciti ambientali sono il Codice penale ed il d.lgs. n. 152/2006 (Testo unico sull’ambiente- da adesso TUA).

<sup>2</sup> R. COMPOSTELLA, “*La riforma dei reati ambientali introdotta - a sorpresa- dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ad aspetti controversi*” in *Giurisprudenza Penale web*, 2025, 9, pagg 2-2. La riforma prevede approccio diverse rispetto alla normativa del TUA. Infatti, viene abrogato l’art. 256 comma 2 e vengono previste tre distinte ipotesi di reato a cui corrispondono a tre progressivi livelli di offesa al bene giuridico tutelato. Anzitutto viene modifica la rubrica dell’art. 255 che da Abbandono di rifiuti viene trasformata in Abbandono di rifiuti non pericolosi; la ragione è presto spiegata poiché la fattispecie di reato che punisce l’abbandono dei rifiuti pericolosi viene inserita in un diverso e nuovo articolo, ovvero l’art. 255 ter. Quanto all’abbandono e deposito di rifiuti non pericolosi, pertanto, l’intervento normativo, salvo quanto si vedrà nel prosieguo, si è limitato ad un generico innalzamento delle sanzioni che, a prima vista, non appare funzionale in un’ottica di prevenzione né appariva necessario (o tantomeno imposto) alla luce della recente sentenza della Corte EDU già menzionata. La vera novità, tuttavia, appare l’introduzione dell’art. 255-bis TUA, la cui rubrica è Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari che prevede una nuova ed autonoma fattispecie di reato, nella forma del delitto, che punisce l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi qualora: a) dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, ecosistema o biodiversità, anche agraria, di flora o fauna; b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati (nonché su strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze). La sanzione è quella della reclusione da sei mesi a cinque anni per il privato e da nove mesi a cinque anni e mezzo nella forma qualificata; quanto alla struttura del reato appare *ictu oculi* un reato di pericolo concreto nel caso della lettera a) laddove la sanzione viene comminata in tanto in quanto si sia concretamente verificato un pericolo e di pericolo presunto nel caso di cui alla lettera b) laddove la sanzione viene comminata per il solo fatto che la commissione sia avvenuta in siti contaminati.

<sup>3</sup> R. COMPOSTELLA, “*La riforma dei reati ambientali introdotta - a sorpresa- dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ad aspetti controversi*” in *Giurisprudenza Penale web*, 2025, 9, pag 3. In tema di discarica abusiva viene abbandonato l’approccio contravvenzionale e viene “*e viene punita con la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di rifiuti non pericolosi e da uno a cinque anni nel caso di rifiuti pericolosi.*”

<sup>4</sup> R. COMPOSTELLA, “*La riforma dei reati ambientali introdotta - a sorpresa- dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ad aspetti controversi*” in *Giurisprudenza Penale web*, 2025, 9, pag 4. Cambia, e questo è l’aspetto più rilevante, la natura del reato; non più contravvenzionale, come nella precedente formulazione, ma delittuoso, con pena da uno a cinque anni, aumentata - fino ad un terzo in assenza di specifiche indicazioni - nel caso di rifiuti pericolosi. Viene poi adeguato ed aggiornato il riferimento alla normativa mediata utile alla definizione dell’illegalità della spedizione.

<sup>5</sup> Tale scelta, oltre che dubbia, appare certamente una novità; tra le sanzioni interdittive prevista dalla succitata norma vi sono: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Un primo profilo di perplessità attiene al criterio di imputazione delle predette sanzioni; nella dinamica del d.lgs. n. 231/01 le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma secondo vengono applicate secondo le regole di cui al successivo art. 13 ovvero «quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui

enti<sup>6</sup> - in linea con l'art. 2 *lett b* del d.l 1° ottobre 2024, n. 137, conv., con modif., in l. 18 novembre 2024, n. 171<sup>7</sup>.

All'art. 3 rubricato "Modifiche all'art. 382 *-bis* del codice di procedura penale" dopo il comma 1 è previsto che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452 *-bis*, 452 *-ter*, 452 *-quater*, 452 *-sexies* e 452 *-quaterdecies* del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255 *-bis*, 255 *-ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256 *-bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Il Legislatore ha percepito l'esigenza di disciplinare la flagranza differita per gli illeciti ambientali - così come già fatto per i reati di violenza<sup>8</sup>- poiché lo stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 c.p.p. risultava- probabilmente- inidoneo e insufficiente per il contrasto a tali illeciti.

È proprio il ricorso al concetto di flagranza che richiede una immediata percezione del fatto da parte dell'operatore che pone -però- ulteriori e nuovi problemi in relazione alla possibilità di rilevare *ictu oculi* lo stato di flagranza per l'avvenuta compromissione e/o deterioramento per l'inquinamento o per lo squilibrio dell'ecosistema per il disastro.

L'intervento si pone -in continuità con l'evoluzione subita dall'arresto in flagranza nel tempo<sup>9</sup>- che ha visto l'introduzione dell'arresto in attesa di querela, delle analisi dalla procedibilità "sospesa" alla flagranza "differita"<sup>10</sup>, delle leggi speciali sulla flagranza differita per i reati di violenza di genere e domestica<sup>11</sup>, aprendo a nuove sfide per l'interprete richiedendo una necessaria attività esegetica sulle nozioni di flagranza, quasi flagranza e flagranza differita.

## 2. Gli illeciti ambientali e la flagranza differita

---

direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti». Non è dato comprendere come adeguare tali condizioni alla persona fisica; salvo non voler ritenere, e questa sembra l'unica interpretazione possibile, che le interdittive previste dall'art. 9 (per quanto possibile) possano essere applicate alla persona fisica a prescindere dai criteri di cui all'art. 13 e quindi quale mera conseguenza della commissione, da parte del titolare dell'impresa, di uno dei delitti ambientali già citati.

<sup>6</sup> La legge di conversione interviene sull'art. 25-undecies, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali, ampliando i reati-presupposto. Sono ora inclusi i nuovi delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi (artt. 255-bis e 255-ter TUA) e la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA). Ciò significa che, se tali reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, anche l'ente (società, consorzio, cooperativa) potrà essere sottoposto a sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, a sanzioni interdittive (es. sospensione dell'attività o revoca di licenze). Contestualmente vengono innalzate le sanzioni pecuniarie per i principali reati ambientali, come ad esempio per i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) la sanzione arriva fino a mille quote, e rimodulate le sanzioni interdittive, in particolare la sospensione dell'attività e la revoca di autorizzazioni o licenze.

<sup>7</sup> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

<sup>8</sup> L. ALGERI, *L'arresto in flagranza differita per i reati di violenza di genere e domestica*, in *Diritto penale e processo* 2/2024, Speciale nuovo Codice Rosso, p.274.

<sup>9</sup> F. GALLUZZO, *La mutevole fisionomia dell'arresto in flagranza*, in *Opinioni Processo penale*, *Diritto penale e processo* 4/2025, p. 535.

<sup>10</sup> A. MARANDOLA, *L'arresto in flagranza*, *Giurisprudenza Italiana - novembre 2024*, in *Diritto Processuale Penale*, p. 247.

<sup>11</sup> A. MARANDOLA, *I nuovi presidi a tutela della vittima: rimedi precautelari e obblighi informativi*, in *Diritto penale e processo* 2/2024, Speciale nuovo Codice Rosso, p. 8.

L' art. 382 -bis del codice di rito disciplina lo stato di flagranza differita al primo comma "Nei casi di cui agli articoli 387 -bis, 572 e 612 -bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto."

La flagranza differita o "tecnologica"<sup>12</sup>, mediante una *fictio iuris*, si intreccia con il concetto generale della flagranza propria, permettendo l'arresto in virtù di una diretta percezione del fatto e del soggetto agente attraverso "dispositivi tecnologici" ma -comunque- non oltre il tempo breve di 48 ore stabilito dalla legge. In quanto accosta nella medesima locuzione, parole che esprimono concetti contrari, *flagranza* e *differita* è un ossimoro<sup>13</sup>. Sin dalla sua introduzione il dibattito giuridico si è sviluppato incentrando le perplessità sulla compatibilità costituzionale della disciplina relativamente all'art. 13, comma 3 Cost. di fronte alla possibilità della polizia giudiziaria di eseguire l'arresto non nell'immediatezza del fatto di reato.

Parte della dottrina<sup>14</sup> ha -pienamente- aderito alla previsione di compatibilità costituzionale declinata dalla giurisprudenza di legittimità<sup>15</sup> in quanto - da un lato la tassatività sarebbe garantita dalle specifiche modalità tecnologiche utilizzate e dall'altro l'eccezionalità, la necessità e l'urgenza sarebbero rispettati per l'oggettiva impossibilità a procedere subito all'arresto per ragioni di sicurezza pubblica.

In senso contrario è stato evidenziato che "la dilatazione temporale fino a quarantotto ore dal fatto implica una negazione del concetto stesso di flagranza."<sup>16</sup> e, si considerano *in re ipsa* insussistenti ragioni di eccezionale necessità ed urgenza laddove, per definizione, la fattispecie presuppone un'insufficiente specificazione degli elementi costitutivi del fatto di reato ed un'incertezza circa l'autore dello stesso, se è vero che bisogna esaminare documentazione video-fotografiche, successivamente al fatto, per delineare profilo soggettivo ed oggettivo del reato.

Gli elementi per procedere all'arresto devono risultare da documentazione videofotografica, quali un filmato o anche una fotografia idonei a dimostrare la commissione dei reati previsti dall'art. 382 -bis c.p.p. che prevede - come formula salvifica- l'inciso "o comunque documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di documentazione informatica o telematica" che consente di estendere l'istituto ad altre soluzioni.<sup>17</sup>

Sul piano cronologico, l'identificazione trova uno sbarramento temporale nel termine di quarantotto ore dal fatto. Se questo termine risulta ragionevole in riferimento alle ipotesi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, ove gli apparati di videosorveglianza predisposti dagli organi statali consentono di monitorare i luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi e le immediate vicinanze, non altrettanto ragionevole è applicare detto termine in riferimento a fattispecie abituali come il maltrattamento in famiglia.

---

<sup>12</sup> F. GALLUZZO, *La mutevole fisionomia dell'arresto in flagranza*, in *Opinioni Processo penale*, p. 540.

<sup>13</sup> F. GALLUZZO, *La mutevole fisionomia dell'arresto in flagranza*, in *Opinioni Processo penale*, p. 539.

<sup>14</sup> M. LAUDI, *Commento al d.l. 24 febbraio 2003, n. 28*, in *Diritto penale e processo*, 2003, p. 946.

<sup>15</sup> Cass. Pen., Sez. VI, 4 maggio 2007 *in de jure*.

<sup>16</sup> E. LO MONTE, *Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un calcio ai teppisti e due ai principi dello stato di diritto*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1477.

<sup>17</sup> Potrebbe ritenersi idonea anche una telefonata effettuata dall'agente - riconosciuto vocalmente dalla vittima - che minacci di essere sotto l'abitazione della vittima, benché gravato dal divieto di avvicinamento ai luoghi da questa frequentati, riscontrato dalla localizzazione del cellulare in una cella vicina all'abitazione della persona offesa e dal tabulato telefonico che attesta la conversazione tra i due.

Non potendosi utilizzare uno strumento tecnologico per dimostrare la reiterazione della condotta per la configurabilità del reato e di conseguenza per procedere con l'arresto, il giudice dovrà effettuare in sede di convalida una valutazione antitetica alla natura della flagranza. Verificata l'osservanza del termine di cui all'art. 382-*bis* cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria, secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti e della documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga la ipotizzabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. e il fatto documentato, attribuibile alla persona arrestata, risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi. In concreto, in 48 ore, la polizia giudiziaria non dovrà - attraverso gli strumenti tecnologici- solo identificare il soggetto e dimostrare l'imminenza della condotta, ma sarà chiamata anche a ricercare elementi diretti o di riscontro per argomentare sulla abitualità della condotta lesiva.

L'analisi di queste nuove disposizioni deve seguire due direttrici: la prima, deve focalizzarsi sull'interpretazione - attraverso una attenta attività ermeneutica- dei reati inseriti nel comma 1.1; e la seconda, in relazione al procedimento ai sensi del primo comma dell'art. 382 -*bis* c.p.p.

In tema di enucleazione degli illeciti -per i quali è possibile l'applicazione dell'art. 382 -*bis* - il Legislatore ha previsto cinque reati disciplinati nel Titolo VI *bis* "Dei delitti contro l'ambiente" e cinque illeciti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Risultano così ricomprese Le disposizioni normative "Inquinamento ambientale"<sup>18</sup>, "Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento"<sup>19</sup>, "Disastro ambientale",<sup>20</sup> "Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività"<sup>21</sup> e "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"<sup>22</sup> ed i reati previsti nel TUA, di "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari"<sup>23</sup>, "Abbandono di rifiuti pericolosi"<sup>24</sup>, "Attività di gestione non autorizzata"<sup>25</sup>, "Combustione illecita di rifiuti"<sup>26</sup>, ed- "Traffico illecito di rifiuti"<sup>27</sup>.

Il nuovo disastro ambientale- così come disciplinato- si differenzia dall'ipotesi delittuosa degli altri delitti in quanto costruito intorno ad un *quid gravior*, dato da un danno da inquinamento avente carattere irreversibile ovvero così grave da poter essere superato solo mediante provvedimenti eccezionali. Si connota di un carattere di perduranza degli effetti, imponendo una riflessione sulla natura permanente dell'illecito.

Quindi il rapporto tra il disastro ambientale e l'inquinamento ambientale si caratterizza dal fatto che "le condotte di deterioramento o compromissione del medesimo bene ambientale integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p."<sup>28</sup>.

---

<sup>18</sup> Vd. ex art. 452-*bis* c.p..

<sup>19</sup> Vd. ex art. 452 -*ter* c.p. .

<sup>20</sup> Vd. ex art. 452 -*quater* c.p. .

<sup>21</sup> Vd. ex art. 452 -*sexies* c.p.

<sup>22</sup> Vd. ex art. 452 -*quaterdecies* c.p. .

<sup>23</sup> Vd. ex art. 255 -*bis* c.p. .

<sup>24</sup> Vd. ex art. 255 -*ter* c.p.

<sup>25</sup> Vd. ex art. 256 c.p.

<sup>26</sup> Vd. ex art. 256-*bis* c.p..

<sup>27</sup> Vd. ex art. 259 c.p..

<sup>28</sup> Cass. pen., Sez. III, 30/01/2020, n. 15596 *in de jure*.

Ne consegue che in caso di disastro ambientale, la natura permanente del reato porta con sé delle perplessità rispetto alla compatibilità del concetto di “squilibrio ambientale” - provocato dalla condotta - e la conseguente possibilità di applicazione dell’istituto della flagranza differita ai sensi dell’art. 382 -bis c.p.p.

La permanenza dell’illecito rientra nella disciplina del comma 2 dello stato di flagranza, il quale prevede che *“Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.”*

Data la compromissione e/deterioramento irreversibile (disastro) vi è - per via della natura permanente- sempre configurabile la flagranza ai sensi dell’art. 382 c.p.p. comma 2, e - di conseguenza- risultante inutile la previsione normativa della flagranza differita.

In relazione all’inquinamento ambientale (danno grave, ma di natura non permanente), sembra suscitare curiosità il come un danno “significativo” e “misurabile” possa manifestarsi in un arco temporale ristretto in modo che *“l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.”*

La flagranza differita per gli illeciti ambientali impone all’operatore - nell’arco temporale delle 48 ore- di effettuare accertamenti preliminari - in linea di principio - ad esempio- un accertamento tecnico- molto più complesso una perizia- prima di limitare la libertà personale. La complessità della materia ambientale e i tempi stringenti del procedimento precautelare obbligano una riflessione rispetto al coefficiente di probabilità di effettuare la convalida ed attivare il rito direttissimo. L’impossibilità nell’immediatezza di raccogliere elementi dell’evidente colpevolezza - data la materia ostica- lascia pensare che diventa complessa in sede di convalida (oltre alla richiesta cautelare) la possibilità di innescare il rito direttissimo; così facendo, il procedimento precautelare diventa - solo ed esclusivamente- l’anticamera della cautela.

Ulteriori problematiche spazio-temporali (caratteristiche peculiari dello stato di flagranza) sono da sviluppare in rapporto all’art. 452 *ter* *“Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”*. Questa norma dispone *“Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452 -bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.”*

Il carattere di “interdipendenza consequenziale” della morte o lesione con l’inquinamento ambientale rende incompatibile la configurabilità di questo illecito con la possibile applicabilità della flagranza differita. Da un lato, se non c’è inquinamento non si configura l’art. 452 *ter* c.p.- quindi se sussiste l’inquinamento già si applica l’art. 382 -bis c.p.- dall’altro sembra inverosimile che nell’arco temporale delle 48 ore si riesca ad indentificare un danno che deteriora o che compromette l’ambiente e allo stesso tempo (nella immediatezza prevista dalla norma) si riesca - pure- a prospettare una lesione o la morte derivante dallo stesso.

Per cui, la norma potrebbe nella prassi risultare di difficile applicazione o inapplicabile date le difficoltà analizzate sin qui.

Ragionamento diverso è per il disastro ambientale poiché la norma prevede una sanzione nel minimo a cinque anni e - di conseguenza- si può applicare un arresto obbligatorio in flagranza differita. Inoltre, la natura permanente dell’art. 452 *quater* c.p. - rientrando nel secondo comma dello stato di flagranza- rende l’arresto meno complesso da operare. In questo caso -però- la natura permanente della norma e la

previsione del comma 2 dello stato di flagranza spingono ad una considerazione di inutilità normativa della previsione dell'art. 382-*bis* comma 1.1. in tema di disastro ambientale.

In quanto le norme relative al “*Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività*” e “*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*” vanno lette in combinato disposto (simultaneamente) in quanto le azioni tipizzate sono elementi costitutivi comuni quali “*cede, riceve, trasporta, esporta, importa*”.

L'art. 452 -*sexies* si caratterizza per la qualificazione dei rifiuti (non previsto per la condotta organizzata) dell'alta radioattività e l'art. 452-*quaterdiecies* si distingue dal *sexies* per il dolo specifico di trarre profitto e per la necessaria “organizzazione” dell'attività delittuosa (elemento che caratterizza l'illecito).

In tema di sanzioni previste per le due norme, l'interprete si scontra con un *range* edittale simile in quanto l'art. 452 -*sexies* (che si caratterizza per il rifiuto altamente radioattivo e non per la condotta organizzata) è punito con la reclusione da due a sei anni, invece l'art. 452-*quaterdiecies* (che si caratterizza per l'organizzazione del disegno criminoso e non necessariamente prevede un rifiuto altamente radioattivo) è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Alla luce di quanto evidenziato- in tema di sanzioni - si potrebbe affermare che entrambe le norme rientrano nella ipotesi di flagranza facoltativa differita.

Per effettuare l'arresto - così come è previsto- l'operatore di polizia giudiziaria emesso di fronte ad enormi difficoltà - perché nelle 48 ore deve -attraverso elementi di prova raccolti nell'immediatezza- poter identificare l'autore del reato e tentare di affermare la radioattività del rifiuto o della struttura organizzativa - finalizzata al profitto- attraverso il traffico illecito dello stesso.

Ne consegue che per la configurabilità degli illeciti - quanto meno per la prospettabilità astratta del *fumus commissi delicti* - la polizia giudiziaria andrebbe ad applicare la norma raramente, da un lato per le tempistiche stringenti e dell'altro per la complessa attività investigativa per la raccolta di elementi di prova tali da poter affermare la sussistenza della struttura del reato nei suoi elementi costitutivi.

Inoltre, la disciplina della flagranza differita - introdotta dal comma 1.1- nell'elenco degli illeciti, oltre a quelli del Titolo VI *bis*, prevede espressamente l'art. 255 -*bis* (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), l'art. 255 *ter* (Abbandono di rifiuti pericolosi), l'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), art. 256 -*bis* (Combustione illecita di rifiuti) e l'art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti) del Testo unico dell'ambiente.

Queste norme tipizzano azioni- intese come elemento oggettivo della condotta- come l'abbandono, la gestione di una discarica, la combustione e la spedizione dei rifiuti - che possono (per la loro natura) rientrare nello schema classico della flagranza e della flagranza differita. Come per l'inquinamento e la morte o lesione derivante da inquinamento, le pene previste per gli illeciti disposti nel TUA (pocanzi illustrati) permettono l'applicabilità della flagranza facoltativa differita.

Pur se le tempistiche sono stringenti e gli elementi di prova per l'astratta configurabilità sono di una natura estremamente tecnica per una polizia giudiziaria sempre meno specializzata, appare compatibile l'istituto della flagranza differita con questi reati.

### **3. Il rapporto tra lo stato di flagranza per il reato permanente e la flagranza differita**

Come si è osservato in precedenza, l'illecito di “Disastro ambientale” (art. 452 *quater*) è un reato che rientra nella categoria delle fattispecie permanenti poiché il solo concetto di “alterazione” irreversibile dell'eco sistema è l'elemento ineludibile per la configurabilità. Il legislatore, molto probabilmente, inserisce il disastro ambientale nell'elenco dei reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza differita,

trascurando l'esistenza nel comma 2 dello stato di flagranza. A questo punto, a tal proposito, appare doverosa una riflessione sul rapporto tra lo stato di flagranza generale e gli illeciti permanenti e tra lo stato di flagranza differita (inapplicabile di fatto) e il comma 2 dell'art. 382 c.p.p.

Anche in presenza di un reato permanente è configurabile lo stato di flagranza, in quanto questa si verifica tutte le volte che sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto e il reato, specie con l'elemento materiale di questo, dovendo sussistere un rapporto di contestualità tra il comportamento del reo e l'intervento della polizia giudiziaria.

Sul punto, deve risaltare che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito a indagini consistite nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382 cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza" che presuppone o l'inseguimento materiale, e non "figurato" o "investigativo", dell'agente o l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato<sup>29</sup>.

Questa considerazione di ordine generale in tema di flagranza e le relative perplessità sugli illeciti permanenti sono superflue e superate in quanto -per via della natura stessa del cd. reato a condotta protratta- lo stato di flagranza permane; e, dunque, per questa tipologia di illeciti la disciplina della flagranza differita sembra essere ultronea ed inutile.

Nel caso in esame è evidente come non sia possibile parlare di protrazione della consumazione, bensì, si debba fare riferimento alla permanenza della condotta, essendo quello di consumazione un concetto per propria natura necessariamente istantaneo. Ciò in quanto mentre nell'illecito istantaneo il momento della consumazione coincide con quello della perfezione questo non avviene nel reato permanente.

Ad ogni modo la mera definizione in negativo, ossia in contrapposizione al concetto di istantaneità, al più consente di ricondurre la categoria in esame all'interno del *genus* degli illeciti di durata, ma non può in alcun modo soddisfare in maniera esaustiva, essendo necessaria un'approfondita analisi strutturale per identificarla rispetto alle altre figure sicuramente di durata, a differenza di quanto avviene con il reato continuato e quello abituale.

Sulla distinzione tra i reati istantanei e permanenti, è opportuno evidenziare che i reati istantanei sono quelli in cui l'azione antiggiuridica si compie e si realizza definitivamente con il verificarsi dell'evento, tal che in siffatto momento il reato stesso viene ad esaurirsi, mentre in quelli permanenti gli effetti antiggiuridici, nonostante il realizzarsi dell'evento, non cessano, ma permangono nel tempo per l'impulso della intenzionale condotta dell'agente<sup>30</sup>.

La permanenza della condotta o illecito di durata (da non confondersi con il reato continuato o abituale) e la permanenza degli effetti antiggiuridici rappresentano gli elementi costitutivi dell'illecito le cui caratteristiche "congelano" ("*fino a quando non è cessata la permanenza*") la definizione di "*chi viene colto nell'atto di commettere il reato.*"

---

<sup>29</sup> Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 22/11/2024, n. 6561 in *de jure*. È stata ritenuta corretta la mancata convalida dell'arresto di due individui, l'uno indagato per omicidio preterintenzionale in concorso e l'altro per favoreggiamento personale, eseguito dalla polizia giudiziaria a seguito delle testimonianze acquisite "in loco", dei sopralluoghi, del racconto del presunto omicida, rimasto vicino alla vittima in attesa dell'arrivo dei soccorsi da lui stesso richiesti, e della visione, dopo alcune ore dai fatti, dei messaggi telefonici del presunto promotore della fuga del terzo soggetto indagato di omicidio.

<sup>30</sup> Cass. Sez. II, n. 4393/2018 in *de jure*.

Il procedimento penale è visto come uno strumento di procedura penale di lotta e/o di repressione oppure come un meccanismo di garanzia nel quale declinare il diritto processuale penale.

La previsione espressa dal comma 2 dell'art. 382 c.p.p. e la natura permanente del “*Disastro ambientale*” ai sensi dell'art. 452 *quater* c.p. sembrano prospettare la possibilità di poter affermare che la flagranza differita è un istituto incompatibile con questa tipologia di illecito e che - dunque- questa disciplina è frutto di mero simbolismo per rincorrere le preoccupazioni e/o le frizioni sociali.

#### **4. Quando la ridondanza assume valore simbolico**

Negli interventi degli ultimi anni si è affacciato frequentemente una tendenza all'utilizzo del panpenalismo preventivo che rischia “*di stravolgere i principi del diritto penale liberale e alimenta la “colpa d'autore”*”<sup>31</sup>. Questo è “*generalmente impiegato come soluzione demagogicamente semplicistica e superficiale ad un ampio spettro di problematiche, utilizzando a tal fine l'emanazione di nuove sanzioni o potenziando e inasprendo quelle già esistenti, con il fine di ottenere una sorta di deterrenza psicologica nei confronti dei cittadini.*”<sup>32</sup>

Al panpenalismo “*si è aggiunto un fenomeno deteriore che abbiamo definito non a caso “populismo penale”, perché sostenuto soprattutto dalle forze politiche di orientamento populista o sovranista. Queste forze hanno guardato alla giustizia penale come a uno strumento per colpire quei soggetti che hanno contingentemente interpretato o voluto interpretare come “i nemici della società e del popolo”*”<sup>33</sup>

Sembra reiterarsi con la normativa in materia di flagranza differita per gli illeciti ambientali la traslazione del “populismo penale” e del “panpenalismo” anche alle disposizioni di diritto processuale penale

Utilizzare la procedura penale come strumento deterrente risulta essere sicuramente “*un'arma a doppio taglio: da un lato macchina di potere che può stritolare i soggetti indagati e imputati; dall'altro è istituzione di garanzia. Ha un volto ambivalente, strutturalmente contraddittorio: è oggetto di tutela di beni, interessi e diritti, ma al tempo stesso limita e sacrifica diritti e interessi dei soggetti cui si applicano le sanzioni quando questi sono ritenuti responsabili. Avendo questo volto bifronte, la giustizia penale è intrinsecamente pericolosa. Perché non è detto che funzioni sempre correttamente, non foss'altro per un fatto iniziale: i giudici sono uomini, e per dirla con Kant, ci sono “legni storti” che possono trovarsi tanto tra i cittadini comuni quanto tra i giudici. Bisogna garantire il più possibile il difficile equilibrio tra la funzione repressiva e la tutela delle persone indagate e imputate.*”<sup>34</sup>

Purtroppo, bisogna chiedersi se nel Paese negli ultimi decenni la giustizia penale abbia funzionato con un coefficiente di repressività tendenzialmente superiore al coefficiente garantista oppure no, e se si ritiene anche che la giustizia penale abbia avuto un ruolo e un peso, con forme di interventismo eccessivo nello scenario pubblico e nell'impatto con la sfera sociale.

L'introduzione nel sistema processuale penale della flagranza differita - in tema di illeciti ambientali (alcuni di natura permanente come l'art. 452 *quater* c.p.) e le conseguenti disapplicazioni di fatto per le

---

<sup>31</sup> F. PETRELLI, “*Il panpenalismo preventivo rischia di stravolgere i principi del diritto penale liberale e alimenta la colpa d'autore*”, sul *Dubbio* il 18 settembre 2024, a seguito dell'entrata in vigore del cd. “pacchetto sicurezza”.

<sup>32</sup> Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, sito internet [https://www.treccani.it/enciclopedia/panpenalismo\\_\(altro\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/panpenalismo_(altro)/).

<sup>33</sup> G. FIANDACA, *Politica, panpenalismo, ddl Zan e nuovi diritti. la lezione di Fiandaca*, il *Dubbio*, 7 novembre 2021. p. 3.

<sup>34</sup> G. FIANDACA, *Politica, panpenalismo, ddl Zan e nuovi diritti. la lezione di Fiandaca*, il *Dubbio*, 7 novembre 2021. p. 3.

difficoltà investigative evidenziate - potrebbe rappresentare un'attività sclerotica del Legislatore di rincorsa costante delle frizioni sociali e delle relative risposte simboliche.

Il “diritto penale del fatto” - nella sua struttura e nella sua ontologia- vive di valori e di simboli e - in astratto- potrebbe “prestare il fianco” ad una legislazione simbolica. Invece, il diritto processuale penale - come strumento per l'applicazione del diritto sostanziale- rappresenta l'insieme delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo penale, cioè la serie di atti finalizzati ad accertare se è stato commesso un reato, se un soggetto è responsabile e quale pena deve essere applicata, garantendo il rispetto delle regole, dei tempi e delle forme necessarie.

Il “simbolismo” processuale penale si manifesta quando si induce il giurista che la flagranza obbligatoria differita sia prevista solo per l'illecito del disastro ambientale, cosa non necessaria in quanto per la natura permanente del reato già rientrava nel comma secondo dello stato di flagranza generale.

Sembra che l'intervento voglia orientare - attribuendo maggiori poteri alla polizia giudiziaria, ad un procedimento penale che inizi con un eclatante procedimento precautelare rispetto ad un possibile, più ponderato, procedimento cautelare.